



DETERMINAZIONE N. 526 DEL 08/06/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE

Oggetto:

Costituzione fondo trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2021 - Parte Stabile

Responsabile del procedimento: **FIASCHI LUCIA**

Responsabile del provvedimento: **NUCCI NICCOLO'**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **1**

Elenco:

1 Tabella A

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 "RISORSE"

nominato con decreto sindacale n. 7 del 30/04/2021

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance – Fondo per le risorse decentrate – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL, comparto Funzioni Locali, del 21 maggio 2018, e risultano suddivise in:
 - a) Risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori;
 - b) Risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Richiamato:

- il sopra citato articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione", che prevede testualmente *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*;
- l'art. 67, comma 2, del medesimo contratto con il quale vengono precisate le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera "a" alla lettera "h"), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano, di anno in anno, il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera "a" alla lettera "k") con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in



Comune di Campi Bisenzio

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- l'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

Precisato che:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett. a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con il quale sono state puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D.Lgs. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020 attuativo del richiamato "art. 33 L. 58/2019", che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal Tetto Fondo 2016) in quanto "è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata



Comune di Campi Bisenzio

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

Richiamate:

- la determinazione n. 417 del 30.05.2019 con la quale si procedeva alla costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, per l'anno 2019, parte stabile e nella tabella A allegata quale parte integrante all'atto in parola, veniva precisato che l'ammontare delle risorse stabili era di euro 859.311,68;
- la determinazione n. 723 del 04.09.2019 con la quale si procedeva alla quantificazione del fondo per il trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, anno 2019, comprensivo delle risorse variabili;
- la determinazione n. 866 del 16.10.2019 con la quale veniva ulteriormente quantificato il fondo per il trattamento economico accessorio, comprendendo le risorse da destinare agli incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016;
- le determinazioni n. 224 del 07.04.2020 e 846 del 27.10.2020 relative alla costituzione del fondo del trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, annualità 2020;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale della parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali, del 21 maggio 2018, come riportato nella tabella "A" allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal CCNL;

Dato atto che:

- successivamente alla deliberazione della Giunta Comunale indicante la disponibilità e la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni normative che dovessero intervenire nel frattempo, con particolare riferimento all'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in L. 58/2019;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del



Comune di Campi Bisenzio

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato – IGF – Ufficio II;

Tenuto conto altresì che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione secondo quanto riportato nell'allegata tabella A, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visti i conteggi indicati nell'allegata tabella A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato infine che in applicazione dei contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 03.12.2019, ad oggetto "Graduazione delle Posizioni Organizzative. Approvazione. Determinazione delle retribuzioni di posizione", a decorrere dal 01 gennaio 2020:

- il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammonta ad euro 224.468,41 somma derivante dall'ammontare del predetto fondo determinato al 31.12.2017 che risultava pari ad euro 212.468,41, incrementato di euro 12.000, di cui 5.000,00 recuperate dal fondo lavoro straordinario e 7.000,00 dalla risorse stabili del fondo per il trattamento economico accessorio;
- il fondo per il lavoro straordinario viene diminuito in modo stabile dell'importo di euro 5.000,00 e pertanto viene definitivamente quantificato in euro 78.072,46;
- il fondo risorse stabili viene decurtato definitivamente della somma di euro 7.000,00;

Verificato che non sussistono conflitti di interesse derivanti dall'adozione del presente provvedimento, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;

Visti:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l'art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza e l'art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al CCNL siglato in data 01/04/1999 e la ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente ed economicamente vigente;
- il nuovo sistema dei profili professionali approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 17/10/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 54 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici vigente nell'Ente;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, vigente dal 01/01/2020;



Comune di Campi Bisenzio

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2021/2023" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2021" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021, ad oggetto "Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2021/2023. approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio 2020;

DETERMINA

di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;

1. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021, parte stabile, secondo quanto riportato nella tabella A) allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 186/2019, a decorrere dal 01 gennaio 2020 l'ammontare complessivo del fondo per il lavoro straordinario ammonta ad euro 78.072,46 mentre il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa ammonta ad euro 224.468,41;
3. di rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute, nonché per la corretta quantificazione delle risorse derivanti da somme non spese della parte stabile afferenti al fondo anno 2020 e relativi importi residui del fondo lavoro straordinario anno 2020;
4. di dare atto che gli importi, come determinati con il presente provvedimento, rispettano i limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e rispettano i vincoli stabiliti dalle altre norme in materia di personale;
5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenendo conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art. 7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
6. di dare atto che, successivamente alla approvazione della deliberazione della Giunta Comunale indicante l'ammontare e la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente, anno 2020", comprensivo della parte variabile;



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3
"Risorse"

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2019 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Direttore del 3° Settore
Dott. Niccolo' Nucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.